

# COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO



Prov. di CHIETI

## Medaglia d'Argento al Merito Civile



Ufficio Polizia Municipale – Commercio - Tributi

Prot. 2215

Addì 15 giugno 2009

### DISPOSIZIONE

**Oggetto:** *Determinazioni urgenti in merito al rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge regionale 11/2008: conferma della programmazione e dei parametri numerici di cui alla nota della Commissione Provinciale n. 5343 del 17 aprile 2004.*

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la nota della Commissione Provinciale n. 5343 del 17 aprile 2004, con la quale si provvedeva, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo della Legge 25 agosto 1991 n. 287 e in ossequio al regime transitorio autorizzato dall'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996 n. 25, alla riprogrammazione della rete distributiva cittadina con la rideterminazione dei parametri numerici e delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come proposto da questo Comune con nota n. 735 del 10 marzo 2004 e nota n. 1063 del 13 aprile 2004;

#### DATO ATTO:

- che gli atti surrichiamati facevano seguito a una serie di atti assunti nel corso dell'ultimo quindicennio dall'Amministrazione comunale per garantire, in assenza di un quadro normativo compiuto e di una programmazione articolata su più livelli, la libertà d'iniziativa e la differenziazione dell'offerta nei settori della ristorazione e della somministrazione di bevande, nell'interesse dei consumatori e degli operatori economici e in concordanza con i principi di libertà sanciti dall'articolo 41 della Costituzione e con la necessità di adeguare la rete distributiva alle esigenze della cittadinanza;
- che con l'emanazione della Legge Regionale 16 luglio 2008 n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" la Regione Abruzzo si è dotata di una propria disciplina di settore nelle materie del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del riparto di competenze di cui all'articolo 117 c. 4 della Costituzione e delle deleghe già in essere per effetto dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
- che detta Legge Regionale 11/2008 all'art. 1 commi da 95 a 97 individua infatti gli obiettivi, le finalità e i criteri a cui i comuni debbono attenersi nell'ambito delle attività di propria competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

#### CONSIDERATO:

- che le note comunali di cui in premessa avevano le finalità di programmazione e di stimolazione dell'adeguamento quantitativo e qualitativo dell'offerta al contesto socioeconomico cittadino;
- che in conseguenza di detti atti e relativamente agli intendimenti programmatici ivi espressi ai fini del potenziamento e miglioramento della rete distributiva cittadina dei pubblici esercizi, si sono innestate le legittime aspettative degli operatori;

#### RILEVATO:

- che ai sensi dell'articolo 1 comma 90 della Legge Regionale 11/2008 le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione rilasciate secondo il nuovo regime *vengono ricondotte ad una sola tipologia*, la quale abilita altresì alla somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

# COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO



Prov. di CHIETI

## Medaglia d'Argento al Merito Civile



Ufficio Polizia Municipale – Commercio - Tributi

- che, con la sola esclusione delle vecchie autorizzazioni di tipo D non più assimilabili a nessuna delle nuove tipizzazioni, le denominazioni stabilite per il monitoraggio delle attività di somministrazione autorizzate dalla nuova normativa, elencate all' art. 1 c. 91 della Legge Regionale, sono sostanzialmente raggruppabili quale estensione delle vecchie tipologie di cui all'art. 5 della Legge 287/1991;
- che gli atti, prot. com.le nn. 735 e 1063 surrichiamati, sulla scorta delle indicazioni dell'art. 2 della Legge 25/1996, provvedeva alla riprogrammazione della rete degli esercizi attraverso la combinazione del parametro numerico e della classificazione per tipologia, ritenendosi, attraverso l'individuazione di soglie numeriche differenziate per area e per tipologia d'esercizio, di ben ottemperare alle finalità di potenziamento qualitativo e quantitativo della rete;
- che il criterio generale di programmazione individuato all'art. 1 c. 97 della Legge Regionale non contraddice tale impostazione, stabilendo testualmente che *"In considerazione degli obiettivi di programmazione e dei parametri da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l'utilizzo di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi mentre si individuano parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale"*

### RITENUTO PERTANTO:

- che i criteri di programmazione contenuti nell'atto definitivo della Provincia di Chieti n. 5343 del 17/04/2004 sono di fatto in linea e compatibili con quelli individuati dalla Legge Regionale, laddove la combinazione del parametro numerico con la zonizzazione territoriale e con la differenziazione per tipologie, risulta coerente nel metodo e nel merito con la finalità della programmazione per obiettivi richiamata all'art. 1 c. 97 della Legge Regionale;
- che una sospensione dell'attività di competenza del Comune di rilascio delle autorizzazioni di che trattasi, insita nella previsione dell'articolo 1 comma 150 della Legge Regionale e considerati anche i tempi necessari per il formale recepimento della nuova normativa e per il relativo adeguamento delle procedure, cagionerebbe, oltre che il ritardo nello sviluppo e potenziamento della rete distributiva dei pubblici esercizi in linea con i bisogni dei consumatori, così come programmato nel 2004, anche grave danno ai diversi operatori che hanno avviato, stipulando i necessari contratti, l'apertura di nuovi esercizi;
- che la programmazione di cui agli atti in premessa possa essere confermata in quanto compatibile con le finalità e la natura dei criteri individuati dalla Legge Regionale, seppure con carattere di eccezionalità e temporaneità motivata dall'urgenza di provvedere a dare continuità all'azione amministrativa del Comune e a non recare eventuale danno alle legittime aspettative degli imprenditori;

Vista la Legge Regionale 16 luglio 2008 n. 11

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## **DISPONE**

**per quanto in premessa ed ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 11/2008 "Nuove norme in materia di commercio"**

1. la conferma della programmazione e dei parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande che di seguito si riepilogano riconducendoli all'unica categoria prevista dalla Legge Regionale 11/2008:

Corso Umberto I° 23 tel. centralino 0873958131 Uff. Sindaco 0873958702 fax 0873951951  
Orario apertura al pubblico: lunedì – venerdì: 9,00 / 12,00 martedì 16,00 / 19,00  
www.celenzasultrigno.com e\_mail: vigili@celenzasultrigno.com / info@celenzasultrigno.com  
P.IVA 00248510695 Cod. Fisc. 83000210696

# COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO



Prov. di CHIETI



## Medaglia d'Argento al Merito Civile

*Ufficio Polizia Municipale – Commercio - Tributi*

- **Capoluogo secondo la delimitazione di cui alla deliberazione di G.M. n. 128/2001: n. 7 DI CUI N. 5 GIA' OPERANTI;**
  - **Restante parte del territorio ( zona Commerciale / Artigianale): n. 9 DI CUI 3 GIA' OPERANTI**
2. di stabilire che il presente provvedimento, rivestendo carattere di eccezionalità e temporaneità motivata dall'urgenza di provvedere a dare continuità all'azione amministrativa del Comune in ordine all'esigenza di tutelare gli interessi dei consumatori e a non recare eventuale danno alle legittime aspettative degli imprenditori, è applicabile sino alla formale adozione di nuova programmazione e comunque entro e non oltre i termini previsti all'art. 1 c. 94 della Legge Regionale 11/2008
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
- Confcommercio: via Santarelli 219 Chieti e-mail:chieti@confcommercio.it
  - Confesercenti: Via Spezioli, 16 Chieti; e-mail:confesercentich@tin.it
  - Federconsumatori: via P.B. Valera 4 Chieti e-mail:chieti@federconsumatori.it
  - Polizia Municipale – Sede
  - Questura di Chieti: Piazza Umberto I, Chieti
  - Comando dei Carabinieri di Celenza sul Trigno
  - Camera di Commercio: P.zza G.B. Vico – Chieti e-mail:info@ch.camcom.it
  - Regione Abruzzo, Direzione Generale Attività Produttive: viale Bovio - Pescara
4. di individuare nell'Ufficio di Polizia Municipale / Commercio / Tributi la struttura organizzativa competente per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento
5. che il presente provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per n.15 giorni consecutivi, è efficace a decorrere dalla data odierna

**Il Sindaco**  
*Dott. Andrea Venosini*